



Decreto Dirigenziale n. 297 del 11/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO ALLA PROPOSTA DI "RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELLA PARTICELLA N. 33 FG. 3" - SOGGETTO PROPONENTE ED AUTORITA' PROCEDENTE: COMUNE DI MARIGLIANELLA (NA) - CUP 948

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. che, con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009, è stato emanato il regolamento regionale di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania ;
- c. che, con D.G.R. n. 203 del 5 Marzo 2010, sono stati approvati gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- e. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010";
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - che il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19.07.2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che, con D.D. n. 648 del 4.10.2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R. n. 238 del 8 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a) che, con richiesta acquisita al prot. regionale n. 278370 in data 7.04.2011, integrata con nota prot. reg. n. 776676 del 24.10.2012, il Comune di Mariglianella (NA) ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 4/2008, relativamente alla proposta di "riclassificazione urbanistica della particella n. 33 Fg. 3";
- b) che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito da Catapano - Rivera, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a) che detta proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 18.04.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escluderlo

dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica considerato che trattasi di un intervento puntuale, circoscritto, di dimensioni limitate e ricadente in aree già edificate, che non comporta ulteriore consumo di suolo rispetto alla prevista realizzazione della strada, e tenendo contestualmente conto di quanto espresso dall'Art. 2 c.5, "h" del DPGR della Campania n° 17 del 18/12/2009 (Regolamento di attuazione della V.A.S.), ritiene che la variante in oggetto non comporta significative alterazioni sugli equilibri delle componenti ambientali, prescrivendo la seguente condizione:

- che, trattandosi di un intervento ricadente nel SIN, si tenga conto ai fini del rilascio dei relativi titoli abilitativi, della presenza di sorgenti inquinanti puntuali e diffuse e che vengano disciplinate nelle NTA le modalità di attuazione della variante rispetto al SIN ed i siti potenzialmente inquinati, procedendo, preventivamente a qualsiasi uso o trasformazione, ad attivare l'iter procedurale previsto dal Titolo V, parte quarta, del DLgs 152/2006 e smi.

b) che il Comune di Mariglianella (NA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione Ambientale, Strategica determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 19.04.2011, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione Ambientale Strategica ;

VISTI:

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale emanato con il D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009;
- D.G.R. n. 203 del 5.03.2010;
- D.G.R.C. n. 683 del 8.10.2010;
- D.G.R. n. 406 del 4.08.2011;
- D.P.G.R. n. 238 del 08/11/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I , reso nella seduta del 18.04.2013, la proposta di "riclassificazione urbanistica della particella n. 33 Fg. 3", proposta dal Comune di Mariglianella (NA), considerato che trattasi di un intervento puntuale, circoscritto, di dimensioni limitate e ricadente in aree già edificate, che non comporta ulteriore consumo di suolo rispetto alla prevista realizzazione della strada, e tenendo contestualmente conto di quanto espresso dall'Art. 2 c.5, "h" del DPGR della Campania n° 17 del 18/12/2009 (Regolamento di attuazione della V.A.S.), ritenendo che la variante in oggetto non comporta significative alterazioni sugli equilibri delle componenti ambientali, prescrivendo la seguente condizione:
 - che, trattandosi di un intervento ricadente nel SIN, si tenga conto ai fini del rilascio dei relativi titoli abilitativi, della presenza di sorgenti inquinanti puntuali e diffuse e che vengano disciplinate nelle NTA le modalità di attuazione della variante rispetto al SIN ed i siti potenzialmente inquinati, procedendo, preventivamente a qualsiasi uso o trasformazione, ad attivare l'iter procedurale previsto dal Titolo V, parte quarta, del DLgs 152/2006 e smi.
2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all'Autorità proponente e alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

3. di trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri